

CAPITOLO III
**NORME RIGUARDANTI MEZZI DI TRAZIONE
CARRI SOCCORSO E VEICOLI SPECIALI**

Art. 34

LOCOMOTIVE E CARRI SOCCORSO

1. Soppresso.

2. Le locomotive debbono essere messe a disposizione della stazione, prima dell'ora di partenza del treno, in un tempo non inferiore a quello stabilito; quelle che rientrano in deposito dopo l'arrivo coi treni devono, compatibilmente con le esigenze della circolazione, essere messe a disposizione di quest'ultimo entro un tempo medio, stabilito come sopra, a partire dall'ora effettiva di arrivo.

3. La stazione che riceve richiesta di locomotiva di riserva deve darne immediato avviso al Dirigente Centrale o al DC Coordinatore, che provvederanno per gli adempimenti successivi di competenza. La locomotiva di riserva deve essere messa a disposizione della stazione nei modi e nei tempi previsti.

4. La stazione, in cui si sia verificato un incidente o che per prima venga a conoscenza di un incidente avvenuto in linea, qualora si abbia necessità del carro soccorso, dovrà farne immediata richiesta al Dirigente Centrale o al DC Coordinatore, che provvederanno per la messa a disposizione del medesimo nei modi e nei tempi previsti.

5. Soppresso.

6. Soppresso.

7. Soppresso.

Art. 35

**CARRI CON ORGANI DI REPULSIONE VINCOLATI AI TELAI
DEI CARRELLI E CARRI ATTI A TRASPORTI ECCEZIONALI**

1. I carri a carrelli non marcati RIV aventi gli organi di attacco e di repulsione applicati al telaio dei carrelli anziché al telaio del carro, nonché i carrelli a bilico serie Saac, devono viaggiare sempre in coda ai treni con divieto di rinforzo con locomotiva in coda. È però consentita l'aggiunta di un carro con freno per formare la coda.

2. Tutti i carri scoperti atti a trasporti speciali (Serie Ui, Uik, Uai, Uaik, Saac ecc.) devono essere **manovrati con attenzione e sono vietate le manovre a spinta ed a gravità**, per i carrelli serie Saac le eventuali manovre dovranno essere eseguite con la massima precauzione e sotto la scorta di agente addetto alla manovra.

Art. 36

CARRI GRU, MEZZI SGOMBRANEVE SPECIALI, CARRI SPARTINEVE E SIMILI

1. Per la circolazione e l'utilizzazione dei carri gru speciali e mezzi sgombraneve speciali sono da osservare le particolari norme di esercizio emanate con appositi Ordini di Servizio.

Gli estremi di detti Ordini di Servizio sono riportati sulle fiancate dei mezzi stessi.

2. I carri gru, esclusi quelli di cui al precedente comma 1, le gru mobili montate su ruote, i carri spartineve fuori servizio e simili, debbono viaggiare con i treni merci osservando le norme particolari indicate a seguito:

- prima di essere messi in composizione i carri stessi devono essere visitati e messi a punto dal personale dell'Impresa Ferroviaria, che rilascerà, all'agente addetto alla formazione treni ed al dirigente movimento, l'autorizzazione alla circolazione con le eventuali prescrizioni da osservare;

- di regola tali carri devono essere ubicati in coda e seguiti da un sol carro che forma la coda del treno (1);

- la volata dei carri gru deve essere rivolta verso la coda, salvo diversa autorizzazione dell'Impresa Ferroviaria, che per opportunità di servizio potrà rilaspiarla solo per brevi tratti.

(1) Per tale necessità può essere utilizzato lo stesso carro scudo se munito di freno efficiente.